



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Grado

ORDINANZA N° 50/2019

Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado

Il Capo del Circondario Marittimo di Grado:

- VISTO:** Il D.M. 26 gennaio 1960, concernente “Disciplina dello sci nautico”, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;
- VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTA:** la Legge 8 luglio 2003 n. 172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO:** il D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”;
- VISTO:** Il D.Lgs. 03 novembre 2017 n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n.146 (Regolamento di attuazione dell’art.65 del D. Lgs. 18/07/2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto);
- VISTO:** il D.M. n.121 del 10/05/2005;
- VISTO:** il D.M. 04 aprile 2005 n. 95, “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO:** il D.P.R. 09 ottobre 1997 n. 431, “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche” e successive modifiche, per le parti ancora in vigore;
- VISTE:** le circolari prot. n° 82/010390 in data 16/02/2006 e n° 82/033487 in data 26/03/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Attività subacquea ludico – sportiva”;
- VISTA:** la circolare n°5174645 del 19/07/89 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti avente per oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTA:** la circolare n.261598 del 02/08/94 della D.G. del Naviglio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto “navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 68/2018 del 02.09.2018 recante “Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi minori e dei galleggianti nei porti di Grado e Lignano Sabbiadoro”;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 10 del 18.04.2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone (“Limiti di navigazione rispetto alla costa nel Compartimento Marittimo di Monfalcone”);
- VISTA:** la propria Ordinanza n.32/2012 in data 17/05/2012 contenente il “Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado”;
- RITENUTO:** opportuno, alla luce delle nuove norme concernenti la nautica da diporto, uniformare la disciplina relativa all’uso delle tavole con aquilone (kitesurf), a vela (windsurf) e per il surf da onda (surfing); disciplinare la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, della navigazione da diporto con acquascooter/moto d’acqua e propulsori subacquei; regolare la disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto, delle scuole di vela e delle scuole di tavola a vela, nonché il traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat);

PREMESSO: che, ai fini della presente Ordinanza, il bacino portuale di Grado è costituito dalle acque del canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole; dalla zona di mare contigua alla linea di costa compresa tra la punta del molo frangiflutti di “Costa Azzurra” e Punta del Groto; dal canale navigabile compreso tra Punta del Groto ed il tratto iniziale del Canale Belvedere in corrispondenza della Riva Mosconi; dal canale che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (Porto Mandracchio);

PREMESSO: che, ai fini della presente Ordinanza, il bacino portuale di Lignano Sabbiadoro dal porticciolo comunale denominato *Porto Casoni* e dalle darsene, non comunicanti tra loro, delle quali la più interna è denominata *Darsena Porto Vecchio* e la più esterna è denominata *Marina Punta Faro*, nonché dal relativo canale di accesso, unitamente al porticciolo Darsena Marina Uno situato lungo il Fiume Tagliamento;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218, e 1231, del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART. 1 PREMESSA

E' approvato l'unito *“Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado”*, allegato e parte integrante della presente Ordinanza, che disciplina le sottoelencate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Grado:

- **Capo I** Norme generali sulla navigazione da diporto
- **Capo II** Tavole a vela/aquilone denominato “kitesurf”
- **Capo III** Tavole a vela “windsurf” – surf da onda
- **Capo IV** Scuole di vela – scuole di tavole a vela
- **Capo V** Moto d'acqua, acquascooter e natanti simili
- **Capo VI** Traino di piccoli gommoni e galleggianti (banana boat)
- **Capo VII** Sci nautico e paracadutismo ascensionale
- **Capo VIII** Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile, predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, denominati “acquascooter subacquee”
- **Capo IX** Disciplina della locazione e noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali
- **Capo X** Jetlev Flyer, Flyboard e simili
- **Capo XI** Attività subacquee

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano nell'ambito del Circondario Marittimo di Grado, ossia dalla **foce del fiume Tagliamento** fino alla **foce del fiume Isonzo** (Punta Sdobbà esclusa), con esclusione del canale di accesso a Porto Buso, oltre le dighe foranee.

ART. 3
ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione, sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio nonché degli Uffici Marittimi dipendenti e dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione, dalle strutture balneari e dai concessionari di ormeggi/pontili presso il Circondario Marittimo di Grado.

Sarà consultabile sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it\grado alla voce "ordinanze".

Tutte le norme espresse in forma dissimile o, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni allegata alla presente Ordinanza sono abrogate con la sua entrata in vigore.

In particolare, alla data dell'entrata in vigore della presente, è abrogata l'Ordinanza n. 32/2012 del 17.05.2012 citata in premessa.

I titolari di autorizzazioni in corso di validità, rilasciate in conformità a quanto stabilito dalla sopracitata Ordinanza n. 32/2012, sono tenuti a prendere diretti contatti con questo Comando al fine di verificare l'eventuale necessità di produrre documentazione integrativa, entro e non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

ART. 4
(sanzioni)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.

Grado, li 15/05/2019

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Francesca GODINO

“Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado”

CAPO I NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente, a quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 e ss.mm.ii (Codice della Nautica da diporto) e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008 n. 146, si intende per:

Autorità Marittima: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado nonché l'Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro;

unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;

natante da diporto: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666;

navigazione da diporto: la navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;

uso commerciale unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

contratto di locazione di natante da diporto: contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra il natante da diporto per un dato periodo di tempo. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;

contratto di noleggio di natante da diporto: contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

corridoio di lancio: specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, come da disposizioni di cui ai successivi capi, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);

dotazioni di sicurezza: strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;

flyboard: un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostegno ed il movimento è uguale a quello del *jetlev flyer*;

jetlev flyer: natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o

più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;

natanti da spiaggia: piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti;

paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;

snorkeling: attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;

sci nautico: attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;

tavola a vela (windsurf): tavola (*surf*) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;

tavola con aquilone (kitesurf): tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trainato da un aquilone (*kite*) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al *kite* da cime dette "linee";

traino di galleggianti gonfiabili o similari: attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;

immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo: l'insieme delle attività subacquee non organizzate e a titolo non professionale effettuate, in mare con autorespiratore, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni libere ovvero guidate, allo studio dell'ambiente, all'esecuzione di riprese video e fotografiche. Ai fini del presente regolamento, per immersione a scopo sportivo si intende comunque l'immersione non agonistica;

unità di appoggio alle immersioni subacquee organizzate: Unità, da diporto o ad uso professionale, il cui impiego è destinato, secondo le norme pertinenti, ai servizi connessi con lo svolgimento di attività subacquea organizzata.

passaggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio.

modo d'acqua: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.

ART. 2 NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Nel Circondario Marittimo di Grado **è fatto divieto**, a tutte le unità da diporto, di navigare a velocità **non di sicurezza**, nei canali di accesso ai porti e all'interno delle pertinenti acque portuali del Circondario, così come definite in premessa, nei canali marittimi e alla foce del fiume Tagliamento.

A tal fine, **per velocità di sicurezza** deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento, che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione, **comunque non superiore ai 3 nodi all'interno dei porti e ai 6 nodi nei canali.**

È, inoltre, vietato effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare e canali marittimi.

Le unità da diporto, durante la navigazione, dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) ratificato con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085.

L'ormeggio delle unità da diporto deve avvenire secondo quanto disciplinato con Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Grado, **n.68/2018** che regola gli accosti nei Porti di Grado e di Lignano Sabbiadoro.

È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

È vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.

È vietato l'ormeggio alle briccole di delimitazione lungo l'accesso al porto di Grado e di Lignano Sabbiadoro.

Sono vietati la sosta, l'ancoraggio e la pesca nel bacino delle acque portuali di Grado e di Lignano così come individuate in premessa.

L'attività di locazione/noleggior dei natanti da diporto per finalità ricreative/turistiche è disciplinata da quanto stabilito nel presente Regolamento.


A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è vietato navigare nella stagione balneare, nella fascia di mare riservata ai bagnanti.

ART. 3 CORRIDOI DI LANCIO PER TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf*, **nelle sole aree a tal fine individuate**, devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima, previa acquisizione da parte del richiedente – se ad *“uso esclusivo”* – di idoneo provvedimento concessorio, rilasciato dal Comune territorialmente competente.

Se ad *“uso pubblico”* il corridoio di lancio dovrà essere disciplinato da apposito **regolamento** affisso in posizione ben visibile, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

2. I corridoi di lancio, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri ad allargarsi fino a raggiungere una ampiezza di 80 metri, ad una distanza dalla costa di 100 metri, come meglio evidenziato nel sottostante schema:



- delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 400 metri dalla battigia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra; i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 400 metri dovrà essere di colore arancio, dovrà avere un diametro di 80 cm e riportare l'indicazione del nome del titolare dell'autorizzazione e del numero della stessa;
- Su tali gavitelli si dovrà riportare a mezzo di bandierina di colore giallo la dicitura **“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE”**.

La suddetta dicitura (tradotta in inglese, tedesco e sloveno) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione o il gestore ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio. E', altresì, responsabile del posizionamento di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura **“ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF”**.

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano, inglese, tedesco e sloveno.

Nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo *kitesurf* alla volta con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

3. **NORME DI COMPORTAMENTO:**

All'interno del corridoio è vietata la balneazione.

L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

Il titolare dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente ai fini del posizionamento dei detti corridoi di lancio è responsabile del corretto posizionamento dei medesimi, segnaletica compresa, in relazione alle indicazioni e alla schematica rappresentazione grafica sopra riportate.

ART. 4 CORRIDOI DI LANCIO PER UNITA' DA DIPORTO

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat) con esclusione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, unità adibite allo sci nautico e paracadutismo ascensionale, devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente (o dalla Regione per le concessioni ultrasessennali) dandone comunicazione all'Autorità Marittima presente in loco.
2. I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
 - b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti nella zona interessata;
 - c) delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti di colore rosso, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione; in caso di forti escursioni di marea il concessionario può limitare l'uso delle sagole sostituendo, limitatamente agli ultimi 200 metri del corridoio, le stesse e i relativi tarozzi rossi con gavitelli di colore giallo o arancione distanziati ad intervalli di 25 metri invece che di 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) all'inizio del corridoio, lato mare, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue, indicante **“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**.

La suddetta dicitura (tradotta in inglese, tedesco e sloveno) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Il titolare dell'autorizzazione o il gestore *ex art. 45 bis* del Codice della Navigazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano, inglese, tedesco e sloveno).

3. **NORME DI COMPORTAMENTO:**

- le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (*windsurf*), devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza, ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;
- è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA/AQUILONE (*KITESURF*)

ART. 5

DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

- 1) L'esercizio del kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.

Durante la stagione balneare la pratica del kitesurf è consentita esclusivamente:

Litorale di Grado: nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile denominato "Sacca dei Moreri", precisamente nel tratto di mare ad ovest del "Camping al Bosco", in corrispondenza della neo formata isola di sabbia. La partenza e l'atterraggio dovranno avvenire, in direzione sud, attraverso il corridoio di lancio appositamente posizionato (vedasi mappa – allegato F).

Litorale di Lignano: esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra il limite esterno dei 400 metri dalla battigia, riservati ai bagnanti, ed i 1.000 metri dalla stessa. Per la partenza e l'arrivo in costa, durante la stagione balneare, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio/atterraggio.

I corridoi di lancio dovranno essere posizionati secondo le modalità indicate nell'articolo 3.

2) **PRESCRIZIONI ALLA NAVIGAZIONE:**

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto n.1 ed alla Ordinanza n. 68/2018 del 01/09/2018 "*Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi minori e dei galleggianti nei porti di Grado e Lignano Sabbiadoro*", la navigazione con le tavole con aquilone è **vietata:**

- a) all'interno dei porti e dei canali marittimi del Circondario Marittimo di Grado, così come definiti in premessa, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e all'arrivo/partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime ed alla foce del fiume Tagliamento;
- b) ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali marittimi del Circondario Marittimo di Grado;
- c) nelle zone frequentate dai bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
- d) a meno di 100 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
- e) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ART. 6

MODALITA' D' IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

- 1) L'uso delle tavole con aquilone "*kitesurf*" è vietato a tutti coloro che non abbiano compiuto i **14 anni**, a meno che i ragazzi non siano seguiti da istruttori qualificati ed a questi vincolati, in tutte le fasi dell'apprendimento.

2) Per l'uso del *kitesurf*

è obbligatorio:

- a) indossare permanentemente un'adeguata dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) del tipo conforme alla normativa in vigore;
- b) l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di *kitesurf* nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina;
- c) munirsi di attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- d) assicurarsi che la tavola con aquilone sia dotata di sistema per lo sgancio rapido di emergenza;
- e) agganciare le cime di vincolo o sicurezza tra la tavola con aquilone e il pilota;

è vietato :

- a) modificare le caratteristiche originali delle tavole con aquilone;
- b) lasciare la tavola con aquilone incustodita senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo;
- c) utilizzare le tavole con aquilone non dotate di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala e il conseguente "sventamento" della medesima, mantenendola comunque vincolata alla persona.

A mero titolo esemplificativo, per le tavole con aquilone con barra di controllo a due linee, l'apprestamento di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee, mentre l'altra ritenuta di sicurezza può essere vincolata alla persona per una lunghezza tale da consentire lo "sventamento" della ala.

Per le tavole con aquilone con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul *de-power* (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo "sventamento" dell'ala).

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni di sicurezza supplementari (es. casco protettivo) potranno essere adottate o suggerite precauzioni ed indicazioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

ART. 7 CIRCOLAZIONE

1) Circolazione dei *kitesurf* nei corridoi di cui all'articolo 3:

- quando i fondali lo consentono, la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "Body Drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario, il corridoio di lancio potrà essere attraversato a piedi;
- nei 100 metri sopraccitati è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;

2) Regole per prevenire gli abbordi in mare dei *kitesurf*:

- quando due *kitesurf* navigano su rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quello sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
- quando due *kitesurf* procedono nella stessa direzione, quello sopravvento dà la precedenza a quello sottovento sollevando il kite e rallentando;
- quando un *kitesurf* incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, e ciò a prescindere dalle mure;

3) Per tutto quanto non espressamente previsto, dovranno essere rispettate le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72) e dovrà essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPO III

TAVOLE A VELA (*WINDSURF*)

L'utilizzo dei natanti da diporto denominati windsurf è disciplinato come di seguito:

ART. 8

PRESCRIZIONI E DIVIETI

- 1) Le tavole a vela (*windsurf*) durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 400 metri dalle spiagge e non possono allontanarsi più di 1 miglio dalla costa.
- 2) L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti deve avvenire per i windsurf all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.
- 3) Alle suddette unità (*windsurf*) è fatto divieto di navigare nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali del Circondario Marittimo di Grado ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - in ore notturne ed in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanza inferiore ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - in zone frequentate da bagnanti (zone di mare riservate alla balneazione);
 - a meno di 50 metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
 - nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ART. 9

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 1) L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (*windsurf*) è di 14 anni compiuti, se la superficie velica è superiore a 4 metri quadri, di 8 anni, nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del Dlgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
- 2) Coloro che esercitano l'attività di windsurf devono indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio) indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
Detta disposizione si applica anche alle eventuali persone trasportate.
- 3) L'uso del windsurf per conto terzi da parte di società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

CAPO IV

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA

ART. 10

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capo per "*scuola di vela*" si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per "*scuola di tavola a vela*" si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "*windsurf*" e "*kitesurf*".

ART. 11

PRESCRIZIONI E DIVIETI

- 1) Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere:

- società /circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto ed affiliate alle rispettive Federazioni Nazionali;
 - munite delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
- L'uso dei suddetti natanti è subordinato alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 2) L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
- in ore diurne e con condizioni metomarine assicurate;
 - con l'ausilio di una imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 400 metri dalla costa e al di fuori degli appositi corridoi di lancio esclusivamente in caso di incidente al fine di prestare soccorso/assistenza.
- 3) Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO V

MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTERS E NATANTI SIMILARI

ART. 12

REQUISITI PER LA CONDOTTA

In base a quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 171/2005, Codice per la nautica da diporto, per la conduzione delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.

ART. 13

SOSTA E DEPOSITO

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:

- depositare *acquascooters* – moto d'acqua e simili, nel corso della stagione balneare sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate;
- tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc..).

ART. 14

PARTENZA, ATTERRAGGIO E CONDUZIONE

La partenza e l'atterraggio delle moto d'acqua dovrà avvenire esclusivamente dai porti, dagli approdi attraverso gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima che assicuri la manovra in sicurezza e, comunque, non superiore a 3 nodi.

Durante la stagione balneare, nelle zone ove non esistano i predetti corridoi, l'attraversamento dello specchio acqueo riservato alla balneazione potrà avvenire a motore spento e con rotte perpendicolari alla costa.

Qualora i mezzi in parola operino come battelli di servizio ("*tender*"), possono navigare entro un miglio di raggio dal mezzo nautico al cui servizio sono posti, alle condizioni previste dall'art. 56 del D.M. 146/2008.

ART. 15

LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

- 1) Gli *acquascooters* – moto d'acqua ed i mezzi simili durante la stagione balneare non possono navigare nei 400 metri dalle spiagge (fascia di mare riservata alla balneazione) e negli ulteriori 50 metri da tale limite (fascia di sicurezza). Non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate. Inoltre, nella fascia di mare compresa tra i 50 metri oltre il limite della zona riservata alla balneazione ed i 1.000 metri dalla costa, gli *acquascooters* devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocamento.

- 2) E' consentito l'ingresso nei porti del Circondario Marittimo di Grado, al solo fine di effettuare il rifornimento, alaggio e varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità.
- 3) In ingresso/uscita dai suddetti porti in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooters, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità per consentire la manovra in sicurezza, comunque non superiore a 3 nodi, devono obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.
- 4) E' fatto inoltre divieto assoluto di navigare:
 - in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Grado (se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti stessi), così come definiti in premessa, nei canali marittimi, alla foce del fiume Tagliamento;
 - ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti consentiti;
 - negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
 - ad una distanza inferiore a 50 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
- 5) Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio degli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili, deve avvenire solo attraverso appositi corridoi di lancio, all'uopo predisposti da rimessaggi e/o stabilimenti balneari.

La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi. Tale velocità deve essere mantenuta con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 400 metri, salvo eventuali ulteriori disposizioni in materia. Analogo comportamento dovrà essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

ART. 16 PRESCRIZIONI

Il numero di persone trasportate compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal certificato di omologazione del mezzo, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Durante la navigazione il conduttore degli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

ART. 17 DOTAZIONI DI SICUREZZA

- 1) I conduttori e le persone a bordo degli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura/giubbotto di salvataggio) e un caschetto protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
- 2) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità:
 - una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
 - n. 1 estintore tipo 13 B.
- 3) I conduttori degli *acquascooters*/moto d'acqua e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore (bracciale di arresto d'emergenza del motore fissato al polso).

CAPO VI

TRAINO DI GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT)

All'attività di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "*banana boat*" o similari si applicano la disciplina dello sci nautico, per quanto assimilabile, e le disposizioni di cui al Capo V.

ART. 18

LIMITAZIONI E DIVIETI

Nel Circondario Marittimo di Grado il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è vietato:

- a) in ore notturne e in condizioni meteo marine e di visibilità non favorevoli;
- b) nelle zone di mare destinate alla balneazione e nella fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre tale zona;
- c) nelle zone vietate alla balneazione come disposto nell'Ordinanza di "Sicurezza Balneare" emanata da questo Ufficio.

ART. 19

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni, nel Circondario Marittimo di Grado, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- b) per la condotta di unità da diporto utilizzate per il traino dei galleggianti in parola, oltre al possesso dei titoli e dei requisiti eventualmente necessari in relazione all'unità impiegata, è comunque richiesta la maggiore età;
- c) può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 34 del D. L.vo n. 171/05 o, per unità non omologate, art. 60 del D.M. n. 146/08;
- d) ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;
- e) le unità trainanti devono essere dotate di idonei sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dagli Enti notificati (D. L.vo 171/2005); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo sempre dai suddetti Enti notificati; e dotate di apparato vhf/fm omologato e/o telefono cellulare, per consentire almeno le eventuali comunicazioni di assistenza /soccorso.
- f) a bordo dell'unità deve essere sempre presente un'altra persona esperta nel nuoto;
- g) deve essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso;
- h) l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui al D.M. n.388/2003 del Ministero della Salute;
- i) durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
- j) le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
- k) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo 4.
- l) la distanza di sicurezza laterale tra l'unità ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo-galleggiante);

ART. 20

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) da società sportive, stabilimenti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;

- c) per conto terzi (mediante l'utilizzo di unità noleggiate alle condizioni specificate nel precedente Capo VII relativo alla locazione/noleggio).

CAPO VII SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

ART. 21 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda.

La disciplina dello sci nautico si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile in base alle disposizioni della Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", dell'allora Ministero della Marina Mercantile in data 19.07.1989.

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

- 1) L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala *Beaufort* (7/10 nodi).
- 2) Durante la stagione balneare, come stabilita dai Comuni rivieraschi, qualora la velocità del mezzo trainante superi i 10 nodi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 10 del 18.04.2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone.
- 3) Alle unità, di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - b) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Grado, nei canali marittimi, alla foce del fiume Tagliamento;
 - d) ad una distanza inferiore ai 200 metri dai segnalamenti marittimi, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - e) ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura di porti e di canali;
 - f) nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ART. 23 PRESCRIZIONI COMUNI

La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

- a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore, ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- c) lo sciatore/persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;
- d) durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo allo sciatore/paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, ecc...);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. n° 146 del 29 luglio 2008; D.M. n° 95 del 04.04.2005) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;

- h) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in considerazione, e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- i) è vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- j) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- k) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio/atterraggio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo 4.

ART. 24 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino.

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) da società sportive, stabilimenti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
- c) per conto terzi (mediante l'utilizzo di unità noleggiate alle condizioni specificate nel Capo VII (relativo alla locazione/noleggiate)).

Oltre alle norme di sicurezza sopra riportate, le scuole di sci nautico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. le unità da diporto utilizzate per il traino devono essere condotte da un soggetto abilitato, assistito da persona munita di brevetto di bagnino di salvataggio rilasciato da organismo/associazione riconosciuti;
- b. le scuole di sci nautico devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione Italiana di Sci Nautico;
- b) le scuole non possono impiegare personale istruttore non abilitato all'insegnamento dalla Federazione di cui al comma precedente.

ART. 25 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLO SCI NAUTICO CONTO TERZI

L' esercizio dello sci nautico per conto di terzi in acque marittime deve essere esercitato esclusivamente con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9,10,11 del D.M. 26.01.1960.

Il servizio deve essere gestito sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione che può affidare l'esercizio a persone con un contratto di lavoro stipulato con il medesimo.

ART. 26 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) durante l'esercizio del paracadutismo, nella zona interessata, è vietato il sorvolo di qualsiasi altro tipo di velivolo, ed il passaggio su zone densamente frequentate da persone, nonché il lancio, dallo stesso, di oggetti di qualsiasi genere (volantini, ecc.);
- 2) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;

- 3) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- 4) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- 5) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo - sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a 50 metri;
- 6) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- 7) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
- 8) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
- 9) la partenza e il recupero della persona trainata potranno essere effettuate soltanto in acque libere (da bagnanti e/o unità navali), raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare l'attività con il motore al minimo regime consentito. Durante la stagione balneare, la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, che dovrà essere raggiunto a remi o utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito;
- 10) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;
- 11) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici;
- 12) in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle unità dovranno espressamente contemplare l'attività in parola, nonché la copertura per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale.

L'attività di paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

ART. 27

TIPOLOGIA DELL'ESERCIZIO DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuata:

- a. per conto proprio;
- b. per conto terzi (mediante l'utilizzo di unità noleggiate alle condizioni specificate Capo VII relativo alla locazione/noleggio);
- a. da parte di scuole e/o sodalizi sportivi a beneficia dei propri affiliati e/o iscritti. Nel caso in cui l'attività della scuola e/o del sodalizio avvenga mediante l'utilizzo di unità all'uopo locate/noleggiate e soggetta alle prescrizioni del Capo VII relativo alla locazione/noleggio.

L'esercizio dell'attività effettuata da parte di scuole, comporta, oltre al rispetto di quanto disposto dai precedenti artt, 19, 20 e 22, l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati dall'attività di scuola di paracadutismo ascensionale;
- b) impiego di istruttori abilitati all'insegnamento dell'attività;
- c) impiego di personale ausiliario con brevetto di "assistente bagnante" rilasciato da organismo o associazione riconosciuti.

ART. 28

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE PER CONTO TERZI

L'esercizio dell'attività di cui al presente Capo effettuata per conto terzi deve essere esclusivamente esercitata con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima ai sensi degli artt. 9, 10, 11 del citato D.M. 26.01.1960.

CAPO VIII

PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI “ACQUASCOOTER SUBACQUEI”

ART. 29

PRESCRIZIONI

Per “acquascooter subacqueo” si intende qualsiasi propulsore acquatico, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, il cui utilizzo è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli;
- il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno 16 anni di età;
- l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri;
- l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

ART. 30

LIMITI DI NAVIGAZIONE

E' fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare gli acquascooters subacquei:

- nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Grado, nei canali marittimi, alla foce del fiume Tagliamento;
- a distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
- nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- a distanza inferiore a 200 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 300 metri dalle unità all'ancora;
- nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento, legittimamente emanato.

CAPO IX

LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITA' RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI

Il noleggio e la locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto sono disciplinati dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs 171/2005 e ss.mm.ii.), dal relativo Regolamento di esecuzione (D.M. 146/2008), nonché dalle norme ad essi collegate.

Per tutto quanto non contemplato dalla normativa sopra richiamata si applicano le disposizioni del presente Regolamento, qualora applicabili.

Ai fini del presente provvedimento, possono essere cedute in locazione/noleggio le unità da diporto di proprietà, ovvero nella disponibilità delle ditte/imprese di cui al successivo art. 32.

La disciplina specifica è altresì applicabile anche ai sodalizi sportivi e soggetti giuridici senza scopo di lucro.

Le unità da diporto locate devono essere comandate/condotte da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in relazione alla classificazione e alle caratteristiche delle unità.

ART. 31

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 27 – commi 6 e 6-bis - del Decreto Legislativo n. 171/2005 e successive modificazioni, l'utilizzo commerciale di natanti da diporto come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 171/2005:

- a) per finalità di locazione e noleggio, compresi i natanti da spiaggia;
- b) come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersione o di addestramento subacqueo.

Esula dall'ambito di applicazione del presente Regolamento tutto quanto concerne il trasporto passeggeri, nonché l'uso commerciale delle imbarcazioni e navi da diporto, per le quali si rimanda alle pertinenti norme del Codice della navigazione e del Codice della nautica da diporto.

ART. 32 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO

Le società o ditte aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano effettuare l'attività di locazione/noleggio dei natanti da diporto, devono presentare presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado la seguente documentazione:

- a) comunicazione d'inizio attività, in doppia copia in carta semplice come da modello allegato "A";
- b) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione tra le attività esercitate della locazione/noleggio;
- d) indicazione della località sulla costa di arrivo/partenza dei natanti utilizzati;
- e) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio, nel caso di noleggio, e di responsabilità civile verso terzi;
- f) l'elenco del personale dipendente con le generalità dei conduttori delle unità da diporto da adibire al noleggio;
- g) l'elenco delle unità che si intendono utilizzare per l'attività e le rispettive caratteristiche (tipo – lunghezza – larghezza -potenza massima di esercizio del motore ad esso applicabile), allegando per ogni natante una dichiarazione secondo il modello allegato "A 1" che sarà tenuta a bordo. La stessa dichiarazione dovrà essere prodotta altresì per ogni eventuale variazione sopravvenuta dei dati contenuti nel predetto allegato A1;
- h) (solo per il noleggio) dichiarazione di idoneità al noleggio, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi dell'art.82, comma 1, lett. b), del Regolamento al Codice della Nautica da Diporto.

Una copia della comunicazione di inizio attività sarà restituita all'interessato con il visto di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo ogni variazione ovvero la cessazione dell'attività, entro 7 giorni dal suo verificarsi eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori di cui alla lettera f) del presente articolo la cui variazione dovrà essere comunicata, anche a mezzo fax, entro 48 ore.

Le ditte/società che intendono proseguire l'attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore negli anni successivi a quello di prima presentazione della comunicazione, entro il 30 aprile di ogni anno dovranno presentare semplice dichiarazione di prosieguo attività senza, qualora non siano avvenute modifiche, la documentazione di cui al punto a) del presente articolo.

Oltre il termine sopra indicato l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre *ex novo* la comunicazione di inizio attività, corredata da tutti i documenti previsti.

ART. 33 OBBLIGHI PER LA LOCAZIONE/NOLEGGIO DEI NATANTI DA SPIAGGIA E DEGLI ALTRI NATANTI DA DIPORTO

- 1) Le unità dovranno essere contraddistinte mediante indicazione sullo scafo della ditta o ragione sociale del noleggiante/locatore o denominazione dello stabilimento balneare, con numero progressivo e numero massimo delle persone trasportabili (esempio: Ditta Rossi/01 (4 persone); Ditta Rossi/02 (3 persone), ecc...).
- 2) I natanti privi di motore possono essere affidati a persone di età non inferiore ad anni 14, mentre quelli a motore a persone di età non inferiore ad anni 16, ferma restando l'eventuale necessità della patente nautica.
- 3) Il noleggiante/locatore, prima di dare inizio alle attività di locazione/noleggio di natanti diversi da quelli da spiaggia, per i quali si applica solo quanto previsto al successivo comma, deve predisporre

un apposito registro, con le pagine numerate e vidimate dall'Autorità Marittima locale, sul quale dovranno, di volta in volta, essere annotati, in corrispondenza di ogni natante locato/noleggiato:

- a) cognome, nome ed indirizzo di residenza del/dei conduttori/noleggiatori con estremi dei documenti di riconoscimento dei medesimi (in caso trattasi di persone minori di anni 18 dovranno essere annotate anche le generalità complete di chi esercita la potestà/tutela sul minore);
 - b) il numero di telefono cellulare di uno o più degli occupanti l'unità;
 - c) estremi della patente nautica/titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritto;
 - d) solo cognome, nome ed indirizzo di residenza delle persone che imbarcano;
 - e) zona di mare d'impiego ed orario di previsto rientro, in caso di utilizzazione locale temporanea;
 - f) sottoscrizione del conduttore (in caso di minore, di chi esercita la patria potestà/tutela) afferente la presa visione delle disposizioni che regolamentano l'attività nonché quelle che disciplinano l'esercizio delle attività balneari nelle zone ove è previsto l'impiego delle unità locate (limite di distanza dalla costa e limite di velocità da osservare nella navigazione, zone di mare interdette alla navigazione, norme locali che regolano l'ingresso, l'uscita dai porti o approdi, informazioni meteorologiche aggiornate, etc.).
- 4) Per la locazione/noleggio di natanti da spiaggia, l'esercente l'attività dovrà tenere un registro semplificato in cui riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, come al precedente punto 1), oltre all'indicazione del numero totale delle persone imbarcate e, quando in possesso, al recapito di telefonia mobile di uno o più degli occupanti del mezzo.

Entrambi i registri devono essere prontamente esibiti a semplice richiesta degli organi di vigilanza (fac-simile in allegato "D").

I contratti di locazione/noleggio possono essere stipulati tra le parti secondo le norme vigenti in materia.

5) Il noleggiante/locatore, inoltre, deve:

- consegnare al conduttore/locatario tutti i documenti di bordo previsti in corso di validità, in originale o copia conforme;
- fornire le principali informazioni tecniche relative all'uso del natante ed ha facoltà di richiedere apposita dichiarazione di capacità nel nuoto;
- consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere, e coperta da assicurazione;
- nel caso di natanti da spiaggia, qualora non sia fornito di brevetto di assistente bagnante, avvalersi di persona qualificata in possesso di tale titolo (in caso di noleggio);
- predisporre un'unità con salvagente anulare e cavo di rimorchio idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio ed il recupero dei natanti noleggiati/locati (non necessario qualora il noleggiante/locatore si identifichi con il titolare dello stabilimento balneare);
- tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate alla locazione/noleggio ed il numero massimo delle persone trasportabili;
- annotare sul suddetto registro generalità ed estremi del documento di identità personale del conduttore/noleggiatore, numero progressivo dell'unità locata/noleggiata, nonché data ed orario d'inizio e fine della locazione/noleggio;
- informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza;
- mantenere disponibile il bollettino meteo del giorno relativo alla zona di interesse;
- rifiutare la locazione ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazione psico-fisica e a persone che siano ritenute inidonee alla conduzione del mezzo;
- far rientrare l'unità qualora, durante la navigazione, dovessero mutare sfavorevolmente le condizioni meteorologiche.

In caso di locazione il conduttore, durante il periodo d'uso, sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.

In caso di noleggio i natanti dovranno essere condotti dal noleggiante o altra persona alle dipendenze del noleggiante che siano in possesso di patente nautica o abilitazione alla condotta di unità da diporto destinate al noleggio o di idoneo titolo professionale marittimo, oltre che di brevetto di assistente bagnante. Tale conduttore sarà responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate.

6) Il contratto di locazione/noleggio dei natanti da diporto a motore per le finalità descritte deve essere stipulato per iscritto, numerato progressivamente (es. 01/2019) e deve riportare l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (per il solo noleggio), delle parti contraenti, del

prezzo della locazione/noleggior. Il contratto di locazione dovr  riportare espressamente l'indicazione della responsabilit  in capo al conduttore dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate. Nel contratto di locazione dovranno essere indicati altres  gli estremi della patente nautica di chi assume la condotta dell'unit , quando prevista, anche se coincidente con il locatario. Copia dello stesso contratto deve essere tenuta a bordo per l'esibizione in caso di eventuali controlli da parte delle Autorit  competenti.

- 7) Durante la decorrenza temporale di un contratto di noleggio   vietato mettere a disposizione/stipulare un distinto contratto per lo stesso natante con un'altro soggetto.

CAPO X JETLEV FLYER, FLYBOARD E SIMILI

ART. 34 PRESCRIZIONI GENERALI

L'attivit  disciplinata nel presente Capo   altres  soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attivit  di locazione del jetlev flyer, di flyboard o simili da parte di societ  sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalit  di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi,   subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XII.

I soggetti che svolgono tale attivit  erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonch  devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.

ART. 34 REQUISITI E CONDIZIONI

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, il tubo di collegamento tra l'unit  galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a metri dieci. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del jetlev flyer, della flyboard o simili:
 - a) deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere munito di patente nautica nei casi previsti di cui all'art. 39, comma 1, del Codice;
 - c) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
 - d) deve essere accompagnato da una unit  a motore, in appoggio a fini di pronta assistenza, che segue il jetlev flyer/flyboard/simili alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende la distanza tra il jetlev flyer/fluboard/simili e l'unit  appoggio che consente al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente e in sicurezza agli obblighi di assistenza di cui al presente alinea, in caso di emergenza;
 - e) deve indossare una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attivit    svolta.
2. L'unit  appoggio   condotta da persona maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice, che deve essere sempre assistita da persona esperta nel nuoto il cui compito   anche quello di sorvegliare l'utilizzatore del jetlev flyer.   responsabilit  del titolare dell'attivit  ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unit  appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. L'attivit  di cui al presente Capo deve essere effettuata in osservanza delle condizioni meteomarine consentite dalla relativa categoria di progettazione.
4. L'unit  appoggio   munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 nonch , indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri, per l'eventuale necessit  dell'utilizzatore del jetlev flyer;

- e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - f) coperta da apposita polizza assicurativa che contempra espressamente le attività che vengono svolte con tali apparecchiature e che preveda un'adeguata copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
5. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore per volta.
 6. Sull'unità appoggio, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore dello strumento (jetlev, flyboard, etc), non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
 7. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito, esclusivamente tramite i corridoi di lancio e con l'unità galleggiante a motore spento trainata dall'unità appoggio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore dell'unità appoggio deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
 8. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità di appoggio può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
 9. L'utilizzo del jetlev flyer (e flyboard e simili) deve essere svolto in uno specchio acqueo di profondità di almeno 4 metri, così come riportato nei manuali utente riportanti il brevetto "Flyboard ®", e che abbia una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie;
 10. Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

ART. 35 DIVIETI E LIMITI

1. Per l'esercizio dell'attività di cui al presente Capo è vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.
2. Nell'utilizzo del jetlev flyer, del flyboard, e simili, è, inoltre, vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del jetlev flyer (e simili) di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) utilizzare il jetlev flyer (e simili):
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - (5) a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del jetlev flyer, del flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del jetlev flyer, flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio usano diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. -

CAPO XI ATTIVITÀ SUBACQUEE

Le attività subacquee effettuate dai privati a scopo turistico – sportivo nonché le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi sono disciplinate come di seguito:

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ART. 36 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Grado, l'effettuazione di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), sia ai fini turistico/sportivi, sia per il conseguimento di brevetti, svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a società/circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Le navi od imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'art. 2 del Dlgs. 171/2005.

ART. 37 COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' CONTO TERZI

I soggetti indicati all'articolo precedente che intendano effettuare attività subacquee organizzate con il supporto di natanti da diporto devono presentare presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado la seguente documentazione:

- Comunicazione in duplice copia come da modello Allegato "C" in carta semplice;
- copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.; in alternativa Statuto della Federazione/Associazione di appartenenza;
- indicazione del tratto di costa in cui si intende compiere la propria attività;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- elenco del personale dipendente;
- elenco e caratteristiche delle unità che si intendono utilizzare per l'attività.

La copia della comunicazione di inizio attività sarà restituita all'interessato con il visto di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo ogni variazione ovvero la cessazione dell'attività, entro 7 giorni dal suo verificarsi eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori la cui variazione dovrà essere comunicata, anche a mezzo fax, entro 48 ore.

ART. 38 REQUISITI – DOTAZIONI DI SICUREZZA – SEGNALAMENTI

Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate:

- se adibite al traffico, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 8/11/1991, n. 435, per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata;
- se adibite al diporto, con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29/07/2008 n. 146; in tal caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 Kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

Tali unità dovranno inoltre essere munite delle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 90 del D.M. 29.07.2008 n. 146, integrate dalle seguenti:

1. megafono e/o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;

2. tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso conforme all'allegato "D";

dovranno inoltre adottare le seguenti cautele:

3. l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);
4. durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

I segnalamenti marittimi previsti dalle norme in vigore per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione effettuata, devono essere integrati dai seguenti:

- di giorno un pallone rosso con sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di notte una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti.

ART. 39 FORMALITA' PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare, su apposito registro, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

ART. 40 PRESCRIZIONI PER L'ACCOMPAGNATORE/ISTRUTTORE

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto, rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 41 IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da società/circoli sportivi/associazioni/imprese, per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle federazioni/imprese/associazioni nazionali o internazionali riconosciute.

Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Sala Operativa - almeno 12 ore prima dell'evento, anche a mezzo e-mail ucgrado@mit.gov.it, una nota informativa riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.

PARTE B - IMMERSIONI GUIDATE SENZA IL SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ART. 42 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle acque del Circondario Marittimo di Grado l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a società/circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 43 DOTAZIONI DI SICUREZZA

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri, ovvero di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso.

ART. 44 PRESCRIZIONI PER IL RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE

Prima della partenza, il responsabile dell'unità navale deve annotare, su apposito registro, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto, rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 45 SEGNALAMENTI

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnalamento suddetto.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

PARTE C - ATTIVITA' SUBACQUEE SVOLTE DA PRIVATI

ART. 46

SEGNALAMENTI - PRESCRIZIONI

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera rossa

con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo 43.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino entro un raggio di 50 metri.

Se ci si avvale di barca d'appoggio la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo 43, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI
LOCAZIONE E/O NOLEGGIO DI NATANTI
DA DIPORTO PER FINI RICREATIVE E
PER USI TURISTICI LOCALI

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
 UFFICIO NAVIGLIO/DIPORTO
 VIA MARCHESINI, 30
34073 GRADO (GO)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
 a _____ il _____ residente _____ via/piaz
 za _____ n° _____, in qualità di legale
 rappresentante della Società/Ditta individuale _____,
 _____ con sede in _____
 via/piazza _____ n° _____ Partita
 Iva n° _____, iscritta al n°
 _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
 _____, **comunica l'inizio dell'attività di:**

Locazione; Noleggio; Locazione e noleggio ,

Con numero _____ natanti da diporto per fini ricreativi e per usi turistici locali.

Per ogni singolo natante utilizzato, individuato con numero progressivo, allego la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**allegato A 1**), in duplice copia completa e firmata, relativa alle caratteristiche tipologico - costruttive di cui una copia, successivamente vistata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, verrà conservata a bordo.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare entro 7 giorni dal loro verificarsi le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati contenuti nei quadri A, B e C., dell'allegato A1, nonché la cessazione dell'attività di locazione/noleggio per fini ricreativi e per usi turistici locali.

Al tal proposito allega:

- copia di un documento di identità, in regolare corso di validità del legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i. comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione tra le attività esercitate della locazione /noleggio;
- lista dei nominativi dei conduttori impiegati a contratto con gli estremi della patente nautica in possesso (numero, data di rilascio ed ente che ha provveduto al rilascio).

DICHIARA INFINE:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti sopra riportati.

In fede

_____ luogo

_____ data

VISTO: L'AUTORITA' MARITTIMA
 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA NAVIGAZIONE SVOLTA.

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO (CON O SENZA MARCATURA CE)

MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI E INDIVIDUALI	SENZA ALCUN LIMITE	ENTRO 50 MIGLIA	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA	ENTRO 1 MIGLIA	ENTRO 300 METRI	Neri fiumi, torrenti e corsi d'acqua
ZATTERA DI SALVATAGGIO SUFFICIENTE PER TUTTE LE PERSONE A BORDO	SI	SI	---	---	---	---	---	---
APPARECCHIO GALLEGGIANTE SUFFICIENTE PER TUTTE LE PERSONE A BORDO	---	---	SI	---	---	---	---	---
CINTURE DI SALVATAGGIO (UNA PER OGNI PERSONA A BORDO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	SI
SALVAGENTE ANULARE CON CIMA DA 30 METRI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	SI
FUOCHI A MANO LUCE ROSSA	4	3	2	2	2	---	---	---
RAZZI A PARACADUTE A LUCE ROSSA	4	3	2	2	---	---	---	---
BOETTE LUMINOSE	1	1	1	1	---	---	---	---
BOETTE FUMOGENE	3	2	2	2	1	---	---	---
E.P.I.R.B.(Emergency Position Indication Radio Beacon)	SI	---	---	---	---	---	---	---
RIFLETTORE RADAR	SI	SI	---	---	---	---	---	---
STRUMENTO DI RADIOPOSIZIONAMENTO (LORAN,GPS)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
APPARATO VHF	SI	SI	SI	---	---	---	---	---
OROLOGIO - BAROMETRO - BINOCOLO	SI	SI	---	---	---	---	---	---
CASSETTA PRONTO SOCCORSO (B)	SI	SI	---	---	---	---	---	---
BUSSOLA E TABELLE DI DEVIAZIONE (A)	SI	SI	SI	---	---	---	---	---
CARTE NAUTICHE DELLA ZONA IN CUI SI EFFETTUA LA NAVIGAZIONE E STRUMENTI DI CARTEGGIO	SI	SI	---	---	---	---	---	---
APPARECCHI DI SEGNALAZIONE SONORA (D)	SI	SI	SI	SI	SI	---	---	---
FANALI REGOLAMENTARI - COLREG 1972 (C)	SI	SI	SI	SI	SI	---	---	---

B) ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' SENZA MARCATURA CE

POMPA O ALTRO ATTREZZO DI ESAURIMENTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	---
MEZZI ANTINCENDIO – ESTINTORI COME INDICATO NELLA TABELLA ALL. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n° 232	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---	---
P (KW)	IN PLANCIA O POSTO GUIDA		IN PROSSIMITA' MOTORI (*)			IN CIASCUN LOCALE CHIUSO		
P<18,4	1-13 B					1-13 B		
18,4 <P=74	1-13 B		1-21 B			1-13 B		
74<P=147	1-13 B		2-13 B			1-13 B		
147<P=294	1-13 B		1-21 B + 1-13 B			1-13 B		
294<P=368	1-13 B		1-34 B + 1-21 B			1-13 B		
P>368	1-13 B		2-34 B			1-13 B		

(*) PER APPARATI MOTORI PROVVISI DI IMPIANTO AUTOMATICO FISSO GLI ESTINTORI SONO:

MENO DI 294 KW

1 DA 13 B

OLTRE 294 KW

1 DA 21 B

NOTA:

- A) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. B) secondo la tabella "D" allegata al D.M. della Sanità n° 279 del 28.05.1988. C) nel caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca. D) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile). E) i natanti indipendentemente dalla potenza del motore devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994.

"REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO"

n° progr.vo giornaliero	data	Estremi mezzo nautico	ora consegna	ora ritiro	cognome/nome conduttore	data/località nascita	residenza	Estremi documento/pat. nautica/titolo m.mo e n. telefono cell.	Nome/cognome residenza passeggeri	Zona di mare d'impiego ed OPA*	Sottoscrizione contraente o per minorenni e consenso per la tutela privacy**

Pag. _____ di pag _____

(timbro Autorità Marittima)

* OPA: orario previsto arrivo


** tutela c.d. privacy: garanzie previste dalla normativa vigente in materia per il trattamento di dati personali sensibili

"REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DEI NATANTI DA SPIAGGIA"

n° progr.vo giornaliero	data	Estremi mezzo nautico	ora consegna	ora ritiro	cognome/nome conduttore	data/località nascita	residenza	Estremi documento/pat. nautica/titolo m.mo e tel. cellulare (facoltativo)	Numero dei passeggeri

Pag. _____ di pag _____

(timbro Autorità Marittima)

TABELLA DEI NUMERI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALLA ESATTA DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	 <i>Per l'emergenza in mare chiama il Numero Blu 1530..!</i>
NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE	112
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h24)	115
EMERGENZA SANITARIA GRADO	118
CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0481/712111
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GRADO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/80050 - 0431/81542
UFFICIO LOCALE MARITTIMO LIGNANO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/724004
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO NOGARO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/ 66490
STAZIONE RADIO COSTIERA di TRIESTE DENOMINAZIONE: TRIESTE RADIO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 06/8750284 – 06/87250728
PROTEZIONE CIVILE – GRADO	numero verde 800.855.255



Corridoio di lancio per kitesurf in area di mare antistante la zona denominata “Sacca”.